Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVI — **Roma — Lunedì, 23 novembre 1925** — **Numero 272**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2240.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 novembre 1925, n. 1966.

Delega di firma al Sottosegretario di Stato per l'aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari dell'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ministro per gli affari dell'aeronautica ha facoltà di delegare con suo decreto al Sottosegretario di Stato, tutte o parte delle sue attribuzioni anche se dalle norme vigenti siano riservate alla carica del Ministro per l'aeronautica.

Ha altresì facoltà di delegare con suo decreto il Sottosegretario di Stato ad intervenire alle sedute del Consiglio dei Ministri, nonchè a quelle del Senato e della Camera dei deputati, allorquando si trattino affari relativi alla Amministrazione dell'aeronautica.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 121. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2241.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1925, n. 1967.

Istituzione di speciali premi per il personale navigante e specializzato della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concessa al Ministero dell'aeronautica la facoltà di accordare speciali premi al personale navigante e specializzato della Regia aeronautica il quale nell'esercizio finanziario 1924-1925 abbia spiegato una eccezionale attività aerea, dando luogo al minor numero di incidenti di volo e quindi procurando il minor danno possibile per il relativo materiale.

Art. 2.

L'ammontare dei premi di cui al precedente articolo non potrà eccedere la somma di annue L. 200,000, ed al relativo pagamento si farà fronte con i fondi stanziati nel bilancio dell'aeronautica per il pagamento delle indennità di volo al personale navigante.

Art. 3.

Il Ministero dell'aeronautica stabilirà le modalità per la corresponsione dei premi di cui ai precedenti articoli.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Pel Ministro per le finanze: MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 122. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2242.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1925, n. 1968.

Istituzione di una Scuola per bibliotecari e archivisti paleografi presso la Regia università di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla Regia università di Firenze è corrisposto un assegno annuo di L. 30,000, quale concorso dello Stato alle spese per la istituzione ed il funzionamento di una Scuola per bibliotecari e per archivisti paleografi.

Art. 2.

La Scuola avrà per fine di promuovere l'incremento degli studi bibliografici e di fornire la preparazione scientifica e tecnica a coloro che intendano avviarsi al governo delle biblioteche pubbliche.

Art. 3.

Lo statuto della Regia università di Firenze determinerà la durata degli studi, l'ordinamento didattico della Scuola e i diplomi che essa rilascia.

Le conseguenti proposte di modifica dello statuto della Regia università di Firenze, saranno formulate dal Senato accademico, uditi il Consiglio di amministrazione ed il Consiglio della facoltà di lettere e filosofia. Dette proposte saranno rassegnate dal Ministero, per i provvedimenti di legge entro il 31 dicembre 1925.

Art. 4.

Agli studenti inscritti alla Scuola si applicano, per quanto concerne le tasse e le sopratasse scolastiche, le disposizioni vigenti per gli studenti della facoltà di lettere e filosofia.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare allo stato di previsione della spesa per il Ministero della pubblica istruzione le variazioni necessarie in dipendenza del presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 1925-26.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — Pel Ministro per le finanze: MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 123. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2243.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1970.

Erezione in Ente morale dell'Unione delle istituzioni tecnico agrarie siciliane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Unione delle istituzioni tecnico agrarie siciliane di cui all'art. 143 del regolamento approvato col R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1825, ed al decreto Ministeriale 20 gennaio 1923, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1923, è eretta in Ente morale.

Art. 2.

Le spese pel funzionamento dell'Unione sono a carico della sezione di credito agrario del Banco di Sicilia. Il Ministro per l'economia nazionale con suo decreto approverà il regolamento per l'ordinamento e il funzionamento dell'Unione.

Art. 3.

Qualora a coprire l'ufficio di Commissario governativo presso la sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, sia scelto un impiegato dello Stato, questi è collocato fuori ruolo nell'Amministrazione dalla quale dipende e alla sua posizione di carriera si applicano le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 125. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2244.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1925, n. 1972.

Pensioni agli agenti delle Ferrovie dello Stato provenienti dalle ex gestioni austriache.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 995;
Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 486;
Visto il R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590;
Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 143;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le pensioni dirette e di riversibilità relative ad agenti delle Ferrovie dello Stato provenienti dalle ex gestioni austriache, che siano da riformarsi o da liquidarsi direttamente a sensi del R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 995, e per gli annessi caroviveri, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato procederà alla liquidazione provvisoria, disponendone il pagamento e trasmettendo gli atti alla Corte dei conti per la liquidazione definitiva e per la ripartizione della spesa fra il Tesoro e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a sensi degli articoli 16 e 17 del predetto decreto-legge.

I pagamenti in base alla liquidazione provvisoria saranno provvisoriamente effettuati a carico del fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato e su ruoli da emettersi dalle Ferrovie medesime. Per tali pagamenti il pensionato sarà munito di lettera credenziale da rilasciarsi dalle Ferrovie dello Stato.

I pagamenti in base alla liquidazione definitiva saranno effettuati per ogni pensionato su libretto unico da emettersi dalle Ferrovie dello Stato per l'intiero importo della pensione, ma su ruoli distinti da emettersi dal Ministero delle finanze per la parte a carico del Tesoro e dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per la parte a proprio carico.

All'attivazione della pensione definitiva le Ferrovie dello Stato saranno accreditate, a debito delle rate maturate sul ruolo emesso dal Ministero delle finanze, di tutte le somme che si troveranno ad avere anticipato per conto del Tesoro durante il periodo di vigore della liquidazione provvisoria.

Rimane ferma, rispetto alle liquidazioni provvisorie e in loro precedenza, la concessione di acconti a norma degli articoli 12, 13 e 15 del R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590.

Art. 2.

Le disposizioni del precedente art. 1 sono applicabili anche nel caso di liquidazione di sussidi per una sola volta. In tal caso il pagamento sulla liquidazione provvisoria non potrà eccedere gli otto decimi del suo importo netto e il saldo sarà pagato solo in base alla liquidazione definitiva.

Il pagamento sulla liquidazione provvisoria sarà provvisoriamente effettuato a carico del fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato, salvo regolazione dei conti col Tesoro all'atto del pagamento del saldo sulla liquidazione definitiva.

Rimane ferma la facoltà di concedere acconti anche in precedenza della liquidazione provvisoria a norma degli articoli 12 e 14 del R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590.

Art. 3.

Oltrechè per gli agenti provenienti dalle ex gestioni austriache, le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 2 sono applicabili anche per tutti gli altri casi di agenti delle Ferrovie dello Stato cessati dal servizio come tali, ma che per essere provenienti da altre Amministrazioni dello Stato debbano liquidare pensioni miste o sussidi misti, parte a carico del Tesoro e parte a carico del fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato.

Art. 4.

I casi contemplati al 2° comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 23 maggio 1924, quando sussistano le condizioni di possesso della cittadinanza italiana e di cessazione dal servizio non anteriore al 1° marzo 1920, s'intendono rientrare fra quelli previsti al 3° comma dell'art. 1 dello stesso decreto-legge. Per gli uni e per gli altri casi i caro-viveri, quando ciò riesca più favorevole, sono corrisposti nella misura in vigore per i pensionati delle Ferrovie dello Stato, pur conservandosi le pensioni ex regime.

Art. 5.

Per gli agenti di cittadinanza italiana provenienti dalle ex gestioni austriache, dispensati in forza del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 143, senza aver raggiunto la durata di servizio di cui all'art. 7 di detto decreto, per il diritto a pensione secondo le norme vigenti per il personale delle Ferrovie dello Stato, il riconoscimento degli anni di servizio ininterrotto prestato presso l'Amministrazione di provenienza prima dell'iscrizione ai fondi di previdenza è ammesso anche oltre la metà della sua durata effettiva, limitatamente però alla durata necessaria per raggiungere i limiti suddetti e nel solo caso in cui essi possano essere raggiunti.

Valgono a tale scopo le domande già presentate per il riconoscimento della sola metà di tale servizio, e quelle che per il riconoscimento nei limiti del presente articolo venissero ulteriormente presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 6.

I riscatti già concessi dalle cessate Amministrazioni austriache e per i quali dai fogli matricolari delle ex gestioni risulti retrodatata l'iscrizione ai fondi di previdenza, agli effetti del 1° e 2° comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 995, sono considerati come parte integrante del servizio di cui alla lettera *a*) del primo comma dello stesso articolo.

I riscatti invece che fossero già stati concessi dalle cessate Amministrazioni senza dichiarazione di retrodatazione dell'iscrizione e quelli che fossero stati concessi dalle Ferrovie dello Stato in base alle norme degli istituti di previdenza di provenienza, saranno riformati alle condizioni di cui l'art. 1 del R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590.

Art. 7.

Le disposizioni del terzo comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 995, circa la facoltà di chiedere i riconoscimenti ivi previsti, s'intendono applicabili anche alle famiglie di agenti morti in servizio o in quiescenza anteriormente al 30 giugno 1924, data di pubblicazione del detto Regio decreto-legge e di ex agenti già in quiescenza al 30 giugno 1924 e morti prima del 28 settembre 1924, scadenza del termine utile per la presentazione della domanda da parte degli agenti stessi.

Per tali casi saranno tenute valide le domande già presentate e quelle che venissero ulteriormente presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 8.

Sulle pensioni liquidate secondo le norme del R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 995, a riforma di pensioni ex gestioni e relative a cessazioni dal servizio dal 1° marzo 1920 a tutto febbraio 1923, gli aumenti del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 486, sono conferiti, qualunque sia l'importo delle pensioni stesse, colle norme di cui alle lettere *c*) ed *e*) dell'art. 11 di quest'ultimo decreto.

Art. 9.

Nei casi di pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° marzo 1924 aventi titolo alla riforma secondo il R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 995, sarà ristabilita dal 1° aprile 1925 la pensione ex gestioni, quando questa per effetto degli aumenti di cui all'art. 24 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 486, riesca superiore a quella liquidata colle norme per il personale delle Ferrovie dello Stato cogli aumenti eventualmente a questa competenti giusta lo art. 11 di detto Regio decreto-legge.

In qualunque caso, sia di conservazione della pensione liquidata colle norme delle Ferrovie dello Stato, sia di ripri-

stino della pensione ex gestioni, l'importo complessivo da assegnarsi fra pensione e caro-viveri non potrà essere inferiore alla somma della pensione ex gestioni dell'aumento ad essa competente e del caro-viveri ex gestioni.

Art. 10.

Le liquidazioni di pensioni già effettuate in base alle norme delle ex gestioni austriache si considerano come definitive e possono essere impugnate avanti alle sezioni unite della Corte dei conti con ricorso da depositarsi entro novanta giorni dalla notificazione del provvedimento, o, per quelli già notificati, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 novembre 1925. Atti del Governo, registro 242, foglio 127. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2245.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1925, n. **1974**.
Dichiarazione di pubblica utilità del binario di raccordo del frigorifero demaniale della Spezia con la stazione di Valdellora.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
Visto il piano particolareggiato redatto a cura del Provveditorato generale dello Stato e riguardante il binario di raccordo del frigorifero demaniale della Spezia, già d'uso militare, alla stazione ferroviaria di Valdellora;
Considerato che la conservazione di tale binario è necessaria per mantenere in piena efficienza l'opificio e quindi nei riguardi stessi della difesa del Paese;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

1° Il binario di raccordo del frigorifero demaniale della Spezia con la stazione di Valdellora è dichiarato di pubblica utilità.

2° E' approvato il relativo piano particolareggiato, vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

3° Per le espropriazioni è assegnato il termine di mesi otto dalla pubblicazione del presente decreto.

4° Il termine stesso potrà nei casi di cui all'art. 13 della citata legge essere prorogato con decreto Reale.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge:

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 novembre 1925, Atti del Governo, registro 242, foglio 129. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2246.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1925, n. **1975**.
Aggiunta all'art. 88 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, relativamente all'applicazione del decreto stesso al personale del Ministero degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;
Ritenuta la necessità di adottare disposizioni transitorie per la prima nomina del direttore della tipografia del Ministero degli affari esteri che sia da effettuare, per vacanza di posto, dopo l'attuazione del precitato Regio decreto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 88 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, contenente disposizioni transitorie per l'applicazione dello stesso Regio decreto al personale del Ministero degli affari esteri, è aggiunto il seguente comma:
« Nella prima nomina del direttore della tipografia, che sia da effettuare, per vacanza del posto di cui alla tabella 21 dell'allegato II, dopo l'attuazione del presente decreto, ma prima della scadenza di un triennio dalla data della sua entrata in vigore, sarà conferito al predetto direttore, in deroga al disposto della detta tabella e a tutti gli effetti, il grado 8° ».

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Per il Ministro delle finanze: MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 130. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2247.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1969.

Proroga del termine per il rimborso della somma di dieci milioni anticipata dall'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie all'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 3 aprile 1921, n. 573, relativo al finanziamento dei consorzi e delle cooperative di lavoro nelle nuove Provincie, per la ricostruzione dei paesi danneggiati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A modificazione di quanto è disposto dall'art. 7 del R. decreto-legge 3 aprile 1921, n. 573, la somma di dieci milioni di lire anticipata dall'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie all'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, allo scopo di facilitare la ricostruzione dei paesi danneggiati dalla guerra nelle nuove Provincie, mediante l'esecuzione di lavori da parte delle cooperative, sarà rimborsata dall'Istituto debitore entro il 31 dicembre 1930, in ragione di L. 1,500,000 entro il 1925, e di L. 1,700,000 nel mese di dicembre di ciascuno dei cinque anni successivi, con la corresponsione degli interessi a scalare nella misura del 3 per cento all'anno.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 124. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2248.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 novembre 1925, n. 1977.

Provvedimenti speciali per la convenzione stipulata tra il Ministro per le finanze e la Banca J. P. Morgan e C. di New York.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 18 novembre 1925, n. 1964;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze è autorizzato a stipulare tutti i patti e le condizioni relative agli accordi interceduti fra esso Ministro e la Banca J. P. Morgan e C. di New York per un prestito di cento milioni di dollari previsto al R. decreto-legge 18 novembre 1925, n. 1964.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai detti accordi saranno esenti da qualsiasi imposta e tassa presente e futura e non saranno soggette ad eventuali restrizioni legali che potessero essere, quando che sia, applicate ai pagamenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 145. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2249.

REGIO DECRETO 11 settembre 1925, n. 1976.

Erezione in Ente morale della Fondazione Brescia, in Brescia.

N. 1976. R. decreto 11 settembre 1925, col quale, su proposta del Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, la Fondazione Brescia, costituita col fondo di L. 72,000 nominali, formato con oblazioni di istituti e di privati cittadini bresciani e col contributo dell'Amministrazione militare e destinata a favore dei sottufficiali e militari di truppa appartenenti a corpi, reparti e servizi dislocati nella provincia di Brescia, viene eretta in Ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1925.

Numero di pubblicazione 2250.

REGIO DECRETO 8 ottobre 1925, n. 1960.

Retta annuale per le alunne del Regio collegio delle fanciulle di Milano.

N. 1960. R. decreto 8 ottobre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, dal 1° ottobre 1925 la retta annuale di ciascuna alunna del Regio collegio delle fanciulle di Milano è fissata in L. 4500.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1925.

Numero di pubblicazione 2251.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1925, n. 1961.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio delle cooperative liguri di produzione e lavoro tra combattenti, in Genova.

N. 1961. R. decreto 1° ottobre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono approvate modifiche nello statuto organico del Consorzio delle cooperative liguri di produzione e lavoro tra combattenti, in Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1925.

Numero di pubblicazione 2252.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1925, n. 1962.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto alla navigazione sul lago d'Iseo.

N. 1962. R. decreto 23 ottobre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della navigazione sul lago di Iseo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1925.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Vacone Sabino (Roma) e di Casandrino (Napoli).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 23 ottobre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Vacone Sabino, in Provincia di Roma.

MAESTÀ,

Un'inchiesta di recente eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Vacone Sabino ha rilevato il disordine degli uffici, l'abbandono dei servizi pubblici, la critica situazione finanziaria dell'Ente, la tardiva ed irregolare compilazione dei ruoli delle tasse locali, contenute entro limiti insufficienti alle esigenze della civica azienda, gravi irregolarità e abusi nella cessione in fitto di terreni comunali, nella concessione ed esecuzione di lavori, nonchè nella gestione del dazio. E' stato anche accertato che gli amministratori hanno avuto indebito maneggio di pubblico danaro, di cui non hanno reso conto e partecipato ad appalti dell'Ente e nella esecuzione in economia di lavori, percependo i relativi compensi. Alcuni di essi sono affittuari di beni comunali.

Il disagio derivante da tale situazione e l'atteggiamento assunto dalla rappresentanza elettiva, hanno determinato nell'ambiente locale un deciso movimento di reazione, in vista del quale il Prefetto ha dovuto, a tutela della pubblica quiete, sospendere l'Amministrazione ed affidare ad un suo Commissario la provvisoria gestione del Comune.

Poichè le anormali condizioni dello spirito pubblico, data la persistente tensione degli animi, non accennano a migliorare, ed occorrendo, d'altro canto, provvedere con adeguati mezzi alla riorganizzazione dell'azienda municipale, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Vacone Sabino, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor prof. Giuseppe Torti è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 23 ottobre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Casandrino, in provincia di Napoli.

MAESTÀ,

In seguito alle dimissioni rassegnate da tredici consiglieri comunali di Casandrino sui quindici assegnati al Comune, il Prefetto ha dovuto affidare la provvisoria gestione della civica azienda ad un suo Commissario.

Poichè le particolari condizioni dell'ambiente locale non consentono la sollecita convocazione dei comizi per la rinnovazione della rappresentanza elettiva, mentre, d'altro canto, occorre provvedere con adeguati mezzi alla riorganizzazione dell'Ente, mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto, che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale e alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Casandrino, in provincia di Napoli, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Martano rag. Arturo, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 243

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 20 novembre 1925

	Media		Media
Parigi	99 44	Belgio	113 04
Londra	120 584	Olanda	10 07
Svizzera	480 21	Pesos oro (argentino)	23 55
Spagna	355 64	Pesos carta (argent.)	10 34
Berlino	9175	New-York	24 905
Vienna (Shilling)	3 53	Russia	128 995
Praga	73 92	Belgrado	44 60
Dollaro canadese	24 96	Budapest	0 035
Romania	11 50	Oro	480 55

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	74 375
	3.50 % » (1902)	67 —
	3.00 % lordo	43 675
	5.00 % netto	93 65
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	68 25

Bollettino N. 244

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 21 novembre 1925

	Media		Media
Parigi	98 54	Belgio	113 45
Londra	121 17	Olanda	10 05
Svizzera	481 43	Pesos oro (argentino)	23 60
Spagna	356 11	Pesos carta (argent.)	10 40
Berlino	5 96	New-York	25 026
Vienna (Shilling)	3 54	Russia	128 222
Praga	74 37	Belgrado	44 60
Dollaro canadese	25 04	Budapest	0 0353
Romania	11 50	Oro	482 88

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	74 425
	3.50 % » (1902)	67 —
	3.00 % lordo	43 65
	5.00 % netto	93 55
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	68 20

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi doganali di importazione da valere dal 23 al 29 novembre 1925 è stata fissata in L. 481, rappresentanti 100 dazio nominale e 381 aggiunta cambio.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Proroga del concorso a tre posti d'ispettore nel corpo Reale delle foreste.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 16 ottobre 1925, registrato alla Corte dei conti il 19 successivo, al reg. n. 7 Azienda forestale, foglio 337, col quale venne aperto il concorso a tre posti di ispettore nel ruolo tecnico superiore del Real corpo delle foreste (grado 10°, gruppo *A*);

Visto che con l'art. 2 del menzionato decreto fu stabilito il termine del 15 novembre 1925 per la presentazione al Ministero delle domande di ammissione al concorso di cui trattasi;

Ritenuta la opportunità di prorogare il detto termine;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine fissato dall'art. 2 del decreto Ministeriale 16 ottobre 1925 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per tre posti di ispettore nel ruolo tecnico superiore del Real corpo delle foreste (gruppo *A*, grado 10°) è prorogato al 30 novembre 1925.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.